

**SCHEMA DI DISCIPLINARE TRA LA CITTA' DI TORINO E ... PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN ..... NELL'AMBITO DELLA CO-PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA LINEA DI ATTIVITA' .....DI CUI ALLA MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

TRA

LA CITTÀ DI TORINO

....., in qualità di ..... della Dipartimento Servizi Sociali Socio-Sanitari, Abitativi e Lavoro, C.F. 00514490010, con sede in via Carlo Ignazio Giulio 22, 10122 (qui di seguito, per brevità, la "**Città**")

E

.....denominazione ente.....  
....., in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione ".....", C.F. / P. I. ...., con sede legale in .....  
(qui di seguito, per brevità, il "**Partner co-progettante**")

si conviene e si stipula quanto segue

## **ART. 1 OGGETTO**

L'Amministrazione comunale intende mettere a disposizione a titolo gratuito a Enti del Terzo Settore che risulteranno aggiudicatari in esito all'istruttoria pubblica approvata con Deliberazione di Giunta Comunale DEL 249 del 14 aprile 2022, di seguito "partner", ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera d del Regolamento comunale n. 397, preso atto della Deliberazione di C.C. mecc. 1998 5900/49 del 15/02/1999 avente per oggetto "Immobili in uso alle Circoscrizioni e applicazione ex art. 55 comma 2 dello Statuto e dell'art. 56 del Regolamento del Decentramento", e in applicazione dell'art. 14 del Regolamento comunale 373 "Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici", i seguenti immobili di proprietà comunale, assegnati al Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro, siti a Torino in: .....DESCRIZIONE LUOGO E RIFERIMENTI CATASTALI...

Partner co-progettante concessionario: .....

La competenza e il monitoraggio del rispetto del presente disciplinare sono attribuiti per quanto di rispettiva competenza al Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale della Divisione Servizi Tecnici – Coordinamento, mentre, per quanto attiene alla supervisione sul servizio svolto e alla verifica del rispetto delle restanti condizioni contrattuali, sono attribuiti al Servizio gestionale competente, individuato per il presente atto nella Divisione Inclusione Sociale del Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-gestionali non riferiti ai locali si fa rinvio all'Accordo di Collaborazione allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. ...., di seguito "Accordo di Collaborazione".

## **ART. 2 DESTINAZIONE DEI LOCALI**

I locali in oggetto sono da destinarsi esclusivamente alla realizzazione delle azioni contemplate dal progetto ".....", come previsto dall'Accordo di Collaborazione.

E' vietata la cessione in godimento in tutto o in parte dei locali, la cessione del contratto di messa a disposizione dei locali e di gestione dei servizi accreditati (ove presenti), nonché la cessione di un ramo d'azienda comprendente tali beni ed attività, pena la decadenza immediata della messa a disposizione.

In relazione alla specifica linea di attività potranno essere previste possibili articolazioni progettuali anche finalizzate alla sostenibilità complessiva dei progetti e all'appropriatezza delle modalità attuative. In particolare, nell'ottica di promuovere un utilizzo dei beni immobili oggetto delle progettazioni che massimizzi il valore sociale del progetto e il vantaggio per la collettività e contribuisca allo sviluppo di comunità (esternalità positiva), potranno essere previsti nell'ambito delle proposte attività e servizi a fruizione e utilità collettiva, che possano rafforzare le reti relazionali locali in un'ottica di welfare di comunità.

Le eventuali attività commerciali, gestite dal concessionario in coerenza con il progetto presentato, dovranno essere finalizzate a garantire la sostenibilità del progetto complessivo di cui alle linee di attività del PNRR.

Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d'uso dell'immobile, dovranno essere espressamente autorizzati dal Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati liberi da cose di proprietà dei partner e da persone, in buono stato di uso e manutenzione conformemente a tutte le disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia al momento della riconsegna, nonché liberi da vincoli e liti di qualsiasi natura, senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, fatta salva la possibilità per la stessa di chiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Il Partner co-progettante dovrà essere munito delle prescritte licenze di esercizio, autorizzazioni, accreditamenti, nulla osta e di qualsiasi altra eventuale autorizzazione necessaria in relazione all'uso predetto dell'immobile. Non sarà consentito al Partner co-progettante né subconcedere l'immobile o parte di esso, né cedere il contratto di concessione, a nessun titolo e per nessuna causale, senza l'autorizzazione della Città.

### **ART. 3 DURATA**

La presente messa a disposizione decorre dalla sottoscrizione del presente disciplinare ed avrà durata fino al ..... come definito in sede di co-progettazione.

Come previsto dall'Accordo di Collaborazione, sono possibili revisioni progettuali a livello gestionale e organizzativo. L'Amministrazione si riserva di definire la continuità della collaborazione successiva al termine del programma PNRR, anche in base alle proposte di sostenibilità presentate nel progetto, subordinando al reperimento di risorse finanziarie eventuali sostegni pubblici.

Alla scadenza non spetterà al Partner co-progettante nessun compenso, rimborso o indennità per alcun titolo, nessuno escluso o eccettuato. Salvo diverso accordo tra le Parti, il Partner co-progettante dovrà restituire l'immobile perfettamente conservato con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per il Concedente, libero e sgombero da cose non funzionali all'esercizio dell'attività cui è destinato il medesimo; il Partner co-progettante dovrà garantire in ogni caso la continuità assistenziale degli eventuali ospiti, agevolando il passaggio gestionale.

Sei mesi prima del termine della messa a disposizione sarà effettuata, in contraddittorio tra le Parti, una verifica completa dello stato dei luoghi e delle componenti edili e impiantistiche dei fabbricati facenti parte della presente Convenzione, le cui risultanze saranno riportate in un verbale, redatto a cura del Partner co-progettante in contraddittorio con il Concedente, al fine di consentire la constatazione dello stato dei luoghi e di manutenzione dei beni.

Qualora in tale sede venga constatato uno stato dei luoghi e delle opere non ottimale e tale da comportare necessariamente interventi del Concedente al momento della restituzione dell'immobile, il Partner co-progettante è tenuto all'esecuzione dei lavori conseguenti entro la scadenza della Concessione.

Alla scadenza della messa a disposizione verrà redatto il Verbale di Riconsegna che dovrà essere sottoscritto dalla Città e dal Partner co-progettante e che dovrà dare atto del verbale avente ad oggetto la verifica preliminare di cui sopra nonché delle azioni eventualmente intraprese. A partire da quel momento, il Concedente riacquisterà la detenzione dell'immobile con ogni responsabilità di custodia ad essa relativa.

L'Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla messa a disposizione per il perdurare di situazioni difformi dalla presente messa a disposizione o incompatibili con l'ordinamento vigente o in

relazione a gravi inadempienze agli obblighi del presente disciplinare, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.  
Al momento della riconsegna stessa verrà accertato, in contraddittorio tra i tecnici delle parti e fatto constare in apposito verbale, lo stato di fatto dell'immobile e degli impianti ad esso afferenti.

#### **ART. 4 CONSEGNA**

L'immissione del Partner co-progettante nella detenzione dell'immobile verrà effettuata il ..... e sarà fatta constare con apposito Verbale di consegna tra le Parti.

Per le attività che, ai sensi della normativa vigente, necessitano delle autorizzazioni al funzionamento l'eventuale nuovo gestore dei servizi dovrà presentare domanda entro 30 gg. dalla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione e della relativa concessione ed in ogni caso nel rispetto della tempistica definita dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019 così come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 17-517 del 15 novembre 2019 e successive modificazioni e integrazioni; a seguire, dovrà altresì presentare istanza per l'accreditamento e l'iscrizione al vigente Albo dei Prestatori ed il convenzionamento delle relative prestazioni socio sanitarie con la Città di Torino e l'A.S.L. "Città di Torino". In caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati la Città, previa diffida, applicherà all'assegnatario dell'area una penale pari ad Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo. Con la consegna dell'immobile il Partner co-progettante dovrà subentrare nella gestione dei predetti locali, nonché nella gestione delle attività socio sanitarie concernenti gli ospiti, con impegno a continuare la cura degli utenti al momento presenti nella struttura.

Con la consegna il Partner co-progettante assume la custodia dell'immobile dato in concessione, ed esonera espressamente la Città da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando il Comune da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 cod. civ.

Il Partner co-progettante terrà l'Amministrazione comunale indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare al Comune da parte di terzi, assumendo ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa.

Il Partner co-progettante dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno, responsabilità derivanti e/o connessi alla concessione dell'immobile stesso nei confronti di persone o cose.

Il Partner co-progettante si assume altresì ogni responsabilità, sia civile che penale, che possa derivare in dipendenza dei lavori svolti sull'immobile e assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. civ.; si impegna inoltre ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica.

E', inoltre, a carico del Partner co-progettante ogni intervento necessario di adeguamento alle vigenti norme e misure di sicurezza e ogni onere e responsabilità connessi per le incombenze ed adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.

#### **ART. 5 MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, NUOVE OPERE, ADDIZIONI, MIGLIORIE**

Le disposizioni del presente articolo vanno intese con la clausola "fatto salvo il contributo di riqualificazione PNRR di cui all'accordo di collaborazione".

Il Partner co-progettante dovrà provvedere a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità alla custodia, vigilanza, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile.

Il Partner co-progettante e/o i suoi aventi causa provvederanno a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere di manutenzione edile ed impiantistica ordinaria e straordinaria necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto, comprese quelle necessarie per l'adeguamento dei locali e degli impianti alle norme vigenti e di futura emanazione in materia.

Tra gli interventi posti a carico del partner co-progettante s'intendono anche gli eventuali oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni e certificazioni e successivo mantenimento.

Sono, altresì, a carico del partner co-progettante gli interventi richiesti per adottare tutte le necessarie misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, qualora richiesti, nonché per l'eventuale necessità di abolizione o superamento delle barriere architettoniche.

E' obbligo del partner co-progettante eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi essenziali per garantire la sicurezza fisica di utenti e di terzi o di emergenza a seguito di ordinanze o di messa in sicurezza secondo quanto richiesto dalla normativa vigente o di prossima emanazione in materia di impianti, statica degli edifici, igiene e sicurezza, ecc.

Anche i lavori di miglioria dovranno essere eseguiti con le modalità previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, con obbligo di adeguamento della scheda catastale dell'immobile e delle sue pertinenze al nuovo stato di fatto conseguente alla realizzazione delle opere.

Prima di eseguire ogni intervento di manutenzione straordinaria e/o riqualificazione/adeguamento alle normative, il Partner co-progettante dovrà acquisire il parere tecnico dell'Amministrazione comunale.

Per l'esecuzione degli interventi suddetti il partner co-progettante deve ottenere tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi delle normative vigenti in materia.

La Città resta esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale e per eventuali danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi.

Il partner co-progettante è tenuto a redigere su richiesta un elenco dettagliato degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati e a trasmetterlo al competente Servizio Tecnico della Città, identificato per questo contratto nel Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale del Dipartimento Servizi Tecnici, allegando l'elenco e le dichiarazioni delle ditte che hanno effettuato detti interventi (il cui registro dovrà essere conservato presso la struttura). Il concedente si riserva di chiedere eventuali integrazioni qualora gli interventi effettuati risultino insufficienti e/o non eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti e di futura emanazione.

Inoltre, è a carico del partner co-progettante la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree pertinenziali esterne e verdi – ove presenti – potatura compresa, restando in capo alla Città l'esercizio dei diritti che ad essa competono in quanto proprietaria. L'esecuzione delle operazioni di manutenzione del verde, nonché i nuovi piantamenti, dovranno essere preceduti da una relazione tecnica da indirizzare al Servizio Verde Pubblico, che autorizzerà le opere.

Il Partner co-progettante assume il ruolo di committente e responsabile dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Partner co-progettante, prima dell'inizio dei lavori, si impegna a comunicare alla Città il nome e la ragione sociale della ditta/e esecutrice/i e le successive eventuali variazioni che dovessero intervenire.

Nel caso in cui il partner co-progettante non assolva ad interventi tecnici di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, l'Amministrazione potrà eseguire in proprio i lavori, addebitandone i costi al partner co-progettante.

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi predetti, la Città potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e installare tutti gli impianti che ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio, nonché qualunque opera di abbellimento e di restauro dell'immobile stesso senza obbligo di compenso di sorta a favore del Partner co-progettante, a condizione che non si arrechi impedimento alle attività svolte dal Partner co-progettante all'interno dell'immobile.

Nessuna miglioria, addizione od innovazione, diversa dagli interventi previsti e approvati nel progetto di riqualificazione oggetto dell'accordo di collaborazione, potrà essere fatta dal Partner co-progettante senza il preventivo assenso della Città.

Tutte le nuove opere, le addizioni, le migliorie e le riparazioni realizzate dal Partner co-progettante sull'immobile oggetto della presente concessione sono acquisiti in proprietà dal Comune dal momento della loro esecuzione ex art. 934 c.c., senza che il Concedente sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo, indennità o risarcimento a qualsiasi titolo e senza che il Partner co-progettante possa eccepire la compensazione tra miglioramenti e danneggiamenti che il Lotto abbia subito, ciò anche in deroga agli artt. 1592 e 1593 cod. civ.

## **ART. 6 BENI MOBILI**

All'interno della struttura sono presenti beni mobili ....., di proprietà della Civica Amministrazione, i cui elenchi (allegati .....) sono allegati al presente.

Il Concedente mette a disposizione del Partner co-progettante a titolo di comodato gratuito per tutta la durata della concessione i beni mobili di sua proprietà.

All'atto della consegna dell'immobile al Partner co-progettante saranno redatti dagli Enti attuali proprietari degli eventuali beni mobili verbali di consegna degli stessi al partner co-progettante medesimo,.

Per tutto il corso della concessione i locali dovranno comunque essere completamente arredati ed attrezzati a cura e spese del Partner co-progettante in maniera adeguata all'uso previsto e alle norme vigenti. Al termine della concessione saranno acquisiti in proprietà, da parte del concedente, a titolo gratuito, arredi ed attrezzature funzionali all'esercizio delle varie attività acquistate con i finanziamenti pubblici erogati dalla Città.

#### **ART. 7 SPESE**

A far data dalla consegna dell'immobile saranno a carico del Partner co-progettante tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, energia termica, gas, telefono, acqua). Tutte le menzionate utenze dovranno essere direttamente intestate al Partner co-progettante.

Saranno altresì a suo carico le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti comuni, nonché quelle eventuali attinenti all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione di tutti i misuratori/apparecchiature, compresi i contabilizzatori parziali che misurano i consumi riferiti alla porzione di immobile nella disponibilità del Concedente.

Gli interventi manutentivi devono essere eseguiti e certificati da Ditte munite di idonee qualificazioni.

Saranno inoltre a carico del predetto soggetto la tassa rifiuti, nonché le eventuali tasse e/o imposte cui è assoggettabile il possessore o detentore dei locali.

Si richiama la Scheda Tecnico Patrimoniale allegata al Disciplinare di gara.

#### **ART. 8 CANONE**

Gli immobili di cui al presente disciplinare vengono messi a disposizione a titolo gratuito.

Per la porzione dell'immobile destinata a servizi sociali e socio-sanitari oggetto di autorizzazioni al funzionamento o appalto, concessione di servizi, accreditamento (specificare.....) indicata nell'allegata planimetria viene applicato il canone commerciale definito in €.....

#### **ART. 9 PREVENZIONE INCENDI E OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'Istanza di S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ex art. 4 del D.P.R. 151/2011, finalizzata all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi/Verbale di Visita Tecnica, o il Certificato di Prevenzione Incendi, qualora richiesto per l'attività svolta nell'immobile in base alla normativa vigente, dovrà essere intestata al Partner co-progettante nella sua qualità di Datore di Lavoro.

Alla scadenza del C.P.I., il partner co-progettante dovrà procedere al rinnovo a proprie spese, provvedendo all'esecuzione di tutte le opere edili ed impiantistiche necessarie per l'adeguamento dei locali e degli impianti.

Al momento della riconsegna dell'immobile alla Città, in caso di decadenza del C.P.I. i costi per il suo riottenimento saranno addebitati al partner co-progettante inottemperante.

Il partner co-progettante si impegna a rispettare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; altresì è responsabile, nella sua qualità di Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nei confronti degli addetti al servizio e delle persone ospitate nella sede del pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro in ottemperanza alle norme del Decreto medesimo, e alle norme in vigore che regolano materie specifiche. Deve inoltre individuare i rischi da interferenza ed elaborare un unico Documento di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.) finalizzato alla loro eliminazione.

I principali adempimenti in capo al Datore di lavoro/partner co-progettante del Servizio indicati nei D.M. 10/03/1998, 09/04/1994 e nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono meglio dettagliati nella Scheda Patrimoniale allegata al Disciplinare. Relativamente alla struttura è fatto obbligo al partner co-progettante procedere all'elaborazione del Piano di Evacuazione Coordinato con il o i soggetti eventualmente presenti in altre porzioni dell'immobile.

E' fatto obbligo al Partner co-progettante di acquisire l'Attestato di Prestazione Energetica.

## **ART. 10**

### **ASSICURAZIONI**

Come previsto dall'Accordo di Collaborazione, i partner si impegnano a osservare nei riguardi dei propri addetti tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali e antinfortunistiche, garantendo agli addetti impiegati nel progetto idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando la Città da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti (compresa morte) che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività. Inoltre si impegnano a stipulare idonea copertura assicurativa nei confronti delle persone ospitate o frequentanti le attività.

Dette polizze devono avere la medesima durata della messa a disposizione o prevedere l'impegno al rinnovo fino alla scadenza della stessa. In caso di mancata presentazione di altra polizza o del documento di rinnovo, la presente messa a disposizione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell'art. 1456 c.c. senza alcun indennizzo a favore dei partner.

Copia di dette polizze assicurative deve essere consegnata alla già citata Divisione Inclusione Sociale prima della sottoscrizione della messa a disposizione.

Con cadenza annuale i partner sono tenuti ad inviare al predetto Servizio copia della quietanza del pagamento dei ratei assicurativi.

## **ART. 11**

### **RESPONSABILITA'**

Il partner si obbliga a tenere l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della messa a disposizione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della messa a disposizione medesima, restando a completo ed esclusivo carico del partner qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Civica Amministrazione.

Il partner manleva la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l'uso del bene e la gestione dello stesso.

Il partner sarà responsabile del comportamento del proprio personale e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme dei contratti di lavoro e di categoria per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni e igiene del lavoro in ottemperanza alle norme del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché a quelle in vigore nel territorio cittadino, presso I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL, Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del lavoro e VV.F.: obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

## **ART. 12**

### **ACCERTAMENTI**

I funzionari dell'Amministrazione Comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico al Partner co-progettante, nell'immobile dato in concessione per effettuare verifiche e controlli sull'esecuzione dei lavori e sulla gestione dell'Attività, nonché accertamenti e operazioni nell'interesse dell'Amministrazione Comunale.

Le eventuali misure e controlli potranno anche essere effettuati in contraddittorio con il Partner co-progettante.

## **ART. 13**

### **INADEMPIENZE, REVOCA. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO**

Nei casi di inadempimento anche di uno solo degli obblighi del partner di cui all'Accordo di Collaborazione e di quelli assunti con il presente disciplinare e fatti salvi i maggiori diritti dell'Amministrazione, quest'ultima procederà alla contestazione formale dei medesimi con comunicazione scritta. I casi di particolare e grave inadempimento produrranno la revoca della messa a disposizione.

In tutti i casi di restituzione immediata dei locali a seguito di inadempimenti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 3 comma 6.

Il Concedente potrà risolvere la presente Concessione nei seguenti casi:

(i) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi stabiliti dal presente contratto e nell'adempimento di quanto disposto dall'Accordo di collaborazione da parte del Partner co-progettante;

(ii) subconcessione, cessione del Contratto, anche nel caso di cessione del ramo d'azienda, e affitto d'azienda, senza l'autorizzazione del concedente;

(iii) in caso di violazione della destinazione dell'immobile;

(iv) per i presidi accreditati: non ottemperanza agli obblighi di accreditamento o revoca della condizione di presidio accreditato con esclusione dall'Albo dei presidi accreditati; revoca dell'autorizzazione al funzionamento a seguito di accertate violazioni.

(v) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza.

In tali casi la Concessione potrà essere risolta, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Il partner co-progettante ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione a mezzo A/R o Pec al Concedente con almeno dodici mesi di preavviso. In tal caso rimarranno a carico del Partner co-progettante tutte le spese sostenute per gli interventi effettuati sull'immobile e senza che questi abbia diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento.

Si prevede la possibilità che il partner co-progettante si avvalga dell'applicazione in via analogica di quanto stabilito dall'art. 176 commi 7, 8, 9, e 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **ART. 14**

##### **ASSICURAZIONI E GARANZIE**

Su tutti i beni destinati direttamente od indirettamente alla concessione, il partner co-progettante dovrà sottoscrivere adeguate polizze assicurative fabbricati, che garantiscano la Città in particolare:

- a copertura dei danni fabbricati per i rischi dell'incendio ed eventi accessori, furto, atti vandalici, dolosi, eventi atmosferici, anche di tipo catastrofico, nulla escluso né eccettuato, con riferimento anche alle previsioni di cui agli artt. 1588,1589,1590, tenendo conto del massimale pari alla valutazione dell'immobile;
- a copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) o beni di terzi, anche per cause imputabili all'immobile, durante il periodo di Concessione; la copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo di € 3.000.000,00 (due milioni/00) per sinistro.

Nelle polizze di assicurazione dei beni dovrà essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice versato, in relazione ai rispettivi danni subiti, a favore della Città e del partner co-progettante, che è comunque tenuto ad utilizzarlo per il ripristino delle condizioni dell'immobile precedenti il sinistro e/o per il risarcimento dei danni.

Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del partner co-progettante.

Il Partner co-progettante, almeno dieci giorni prima della consegna di cui al precedente Art. 4 dovrà trasmettere copia delle polizze unitamente alla quietanza del pagamento del premio alla Divisione Inclusione Sociale..

Con cadenza annuale, il partner co-progettante dovrà inviare ai competenti uffici della Città copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

#### **ART. 15**

##### **CONDIZIONE RISOLUTIVA**

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa .

In tale evenienza il contratto si intenderà risolto senza che la Città concedente sia tenuta a pagare e rimborsare alcunché, in deroga al disposto del comma 3 dell'art. 92, ultimo periodo, del D.Lgs n. 159/2011.

#### **ART. 16**

##### **OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI**

I partner s'impegnano all'osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante il corso della messa a disposizione dalle Autorità competenti. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione.

**ART. 17**

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le parti si impegnano a rispettare, ognuno per le reciproche competenze, gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. Nel dettaglio, si rimanda all'apposita appendice contrattuale stipulata ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE/2016/679.

**ART. 18**

**SPESE DI CONTRATTO**

In caso d'uso tutte le spese d'atto e quelle di contratto, comprese l'imposta di registro e di bollo, sono interamente a carico del partner co-progettante.

**ART. 19**

**MODIFICAZIONI AL CONTRATTO, FORO COMPETENTE E DOMICILIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si demanda all'Avviso pubblico e relativi allegati, nonché alla determinazione di indizione della procedura.

Ogni modifica al presente contratto (all'infuori di quelle imposte per legge ad una o ad entrambe le parti) dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta. Eventuali acquiescenze o tolleranze della Città non costituiranno, in alcun caso, modifiche contrattuali. Nel caso in cui dovessero insorgere controversie in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente contratto, sarà unicamente competente il Foro di Torino.

Il Partner co-progettante deve eleggere domicilio legale in Torino; il Foro competente per eventuali controversie sarà, pertanto, quello di Torino.

I sottoscrittori dichiarano di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare.

Torino, li \_\_\_\_\_

Per la Città di Torino

-----

Per l'Ente co-progettante

-----